

## **Regione Campania**

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione  
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

### **DECRETO N. 98 DEL 03.12.2018**

**OGGETTO:** Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2018.

*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.07.2017 acta xii "razionalizzazione e riqualificazione della spesa del personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia e con quanto previsto nei programmi operativi 2016/2018....)..*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "*Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004*";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;



## **Regione Campania**

### **Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario ad acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario ad acta il dott. Claudio D'Amario;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;

**VISTA** la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017, che:

- assegna *“al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto viii) la *“puntuale e tempestiva adozione dei provvedimenti di attribuzione agli enti del Servizio Sanitario Regionale del fabbisogno sanitario standard spettante annualmente alla Regione Campania”*;

### **RICHIAMATA**

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui, *“nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come “ordinanze emergenziali statali in deroga”, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

### **CONSIDERATO che**

- la Regione Campania ha già adottato provvedimenti giuntali e commissariali con i quali ha ridotto sul costo del personale dipendente disponendo il blocco del turnover, la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale, la diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;
- con decreto commissariale n. 63 del 22.10.2010 sono state approvate le linee regionali di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania;
- con decreto commissariale n. 72 del 2.12.2010 e ss.mm.ii. è stato costituito l'organismo regionale deputato all'esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010;



## **Regione Campania**

### ***Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

- con decreto commissariale n. 6 del 30.01.2012 sono state disposte misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR - Gestione dei fondi della contrattazione integrativa per il triennio 2011-2013;

- con successivi decreti commissariali n. 23 del 15.03.2013 – n. 106 del 1.10.2014 - n. 7 del 11.02.2016 - sono state emanate linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali e la corretta applicazione degli istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale;

#### **VISTI**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ad oggetto "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 1, comma a) che ha, tra l'altro, prorogato fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni dell'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- il comma 456, dell'articolo 1 della legge 147/2013 che prevede che "All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "e sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "e sino al 31 dicembre 2014". Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»;

- la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 comma 254 la quale dispone che "all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015»;

- la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 comma 255 la quale prevede che all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018»;

- la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, comma 256, la quale precisa che "Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma



## **Regione Campania**

### ***Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27";

- l'art. 9 quinquies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.» ad oggetto Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione"*;

-il comma 236 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 206 del 28/12/2015 che prevede, che *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e sarà, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*;

- la legge di Stabilità 2016 n. 232 del 11 dicembre 2016;

- la Legge di Stabilità 2017 n. 205 del 27 dicembre 2017;

- l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale dispone che *"...a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*

### **RICHIAMATI**

- il principio generale secondo il quale l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente in presenza delle condizioni stabilite dai contratti collettivi e dai contratti individuali stipulati ai sensi del D.Lgs. 165/2001, con il conseguente divieto di corresponsione di compensi diversi da quelli in essi previsti, e di distribuzione in maniera indifferenziata o automatica degli incentivi connessi alla performance, in



## **Regione Campania**

### ***Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

assenza delle verifiche e dei sistemi di misurazione stabiliti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 18, co. 2) e smi ;

- il generale divieto, previsto dalla vigente normativa e recepito nei decreti commissariali n. 4 del 30/01/2009 e n. 63 del 22/10/2010, di attribuzione di risorse al personale dipendente in misura superiore ai fondi deliberati, che costituisce anche specifico obiettivo assegnato ai Direttori Generali;

- le disposizioni di cui ai Decreti Commissariali n. 23/2013, n. 106/2014, n. 7/2016;

#### **VISTI altresì**

- i Decreti Commissariali n. 29 e 30 del 13/3/2015 ad oggetto “Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR e procedure di reclutamento per il personale cessato negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014”;

- il Decreto Commissariale n. 6 del 11/02/2016 ad oggetto: “Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR e procedure di reclutamento per il personale cessato nell'anno 2015”;

- il Decreto Commissariale n. 52 del 07/11/2017 ad oggetto: “Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR e procedure di reclutamento per il personale cessato nell'anno 2016”;

- gli art. 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. e ii.;

#### **RILEVATA la necessità**

- di aggiornare le linee guida approvate con il Decreto Commissariale n. 7/2016 in coerenza con la sopravvenuta normativa e con le disposizioni di cui al CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 21/05/2018;

- di prendere atto della possibilità di attribuire, in presenza delle relative disponibilità, i benefici economici derivanti da riconoscimenti giuridici pregressi gravanti sui fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, qualora nell'anno precedente non siano stati corrisposti emolumenti in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati per la relativa area contrattuale, fatti salvi i recuperi ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR

## **D E C R E T A**



## **Regione Campania**

### **Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

Per tutto quanto esposto in premessa, e che qui si intende integralmente riportato:

- di **APPROVARE** le linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- di **PRENDERE ATTO** della possibilità di attribuire, in presenza delle relative disponibilità, i benefici economici derivanti da riconoscimenti giuridici pregressi gravanti sui fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, qualora nell'anno precedente non siano stati corrisposti emolumenti in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati per la relativa area contrattuale, fatti salvi i recuperi ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- di **PRECISARE** :
  - che, dall'anno 2018, gli eventuali residui positivi dei fondi di posizione dell'area della dirigenza possono transitare sui fondi di risultato, secondo le rispettive previsioni contrattuali, solo in assenza di disavanzi sull'ammontare complessivo dei fondi delle rispettive aree contrattuali o per la quota al netto degli sforamenti;
  - che, dall'anno 2018, gli eventuali residui positivi dei fondi di cui all'art. 80 del nuovo CCNL, possono transitare sui fondi di premialità e fasce, o viceversa, solo in assenza di disavanzi sull'ammontare complessivo dei fondi o per la quota al netto degli sforamenti;
  - che, in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati;
  - che gli atti eventualmente adottati in violazione delle precedenti disposizioni sono nulli e configurano ipotesi di responsabilità contabile a carico del Direttore Generale e del dirigente di struttura responsabile e potranno determinare, previo procedimento in contraddittorio, la decadenza del Direttore Generale;
  - che al fine di avviare processi di ridimensionamento del ricorso allo straordinario il Direttore Generale è tenuto alla verifica in ordine alla corretta costituzione del Fondo di Disagio e al rigoroso controllo dell'andamento dello stesso nel corso dell'anno;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, attraverso la procedura SIVEAS al Tavolo di Verifica per la valutazione di competenza, riservandosi di adeguarlo alle eventuali indicazioni formulate dai Ministeri vigilanti;
- di **TRASMETTERE** il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della



## **Regione Campania**

### ***Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)***

Giunta Regionale della Campania, all'Assessore regionale al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale in raccordo con il Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie del S.S.R. ed al B.U.R.C. per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Direttore Generale per la  
Tutela della Salute  
Avv. Antonio Postiglione

DE LUCA



REGIONE CAMPANIA

**ALLEGATO A**

**LINEE DI INDIRIZZO**

**PER LA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI**

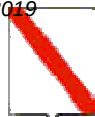
**AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA, AREA DIRIGENZA SANITARIA,  
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA E AREA COMPARTO DALL'ANNO 2018**

**RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI COMPARTO PER IL 2016 E  
2017**

- Le Aziende devono preliminarmente rideterminare i fondi 2016 e 2017 per tenere conto degli incrementi delle fasce retributive per effetto di quanto previsto dall'art. 76 del CCNL comparto sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018, con le decorrenze previste da Tabella A.

**DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL 2018**

- I fondi contrattuali per l'anno 2018 devono prevedere il rispetto di determinati criteri, quali:
  - rispetto limite di spesa 1,4% del costo del personale del 2004 (L.191/2009);
  - rispetto della determinazione dei fondi del limite previsto dell'anno 2016 (art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017);
  - stabilire quale parametro per la costituzione dei fondi contrattuali il valore determinato al 31/12/2016 a valere dal 01/01/2017;
- Nel rispetto dei criteri suddetti, per il 2018 non si procederà alla riduzione dei fondi, tenendo presente che eventuali economie non potranno essere utilizzate per l'attribuzione dei nuovi istituti se non al netto della spesa storica e delle risorse necessarie alla copertura delle assunzioni fino al raggiungimento della consistenza organica al 31/12/2016. Di conseguenza si procederà all'incremento dei Fondi relativamente il numero di personale aggiuntivo rispetto al personale in servizio al 31/12/2016.



## REGIONE CAMPANIA

- Per il personale di comparto il fondo delle fasce andrà incrementato degli importi corrispondenti al nuovo valore delle fasce previste dall'art. 76 del CCNL comparto sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018 per il periodo 01.04.2018 al 31.12.2018 con riferimento al personale in servizio al 01.04.2018, in ragione di 9/12 più il rateo di tredicesima. Tale importo dovrà essere rideterminato nel 2019 sempre con riferimento al personale in servizio al 01.04.2018, in ragione di 12/12 più il rateo di tredicesima;
- A decorrere dal 01.01.2018, per il personale di comparto, valgono le disposizioni di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL comparto sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018. Per tale motivo, una volta determinati i fondi, le Aziende procederanno all'accorpamento dei tre fondi ed alla ristrutturazione degli stessi in due soli fondi come da normativa citata, quale:
  - fondo condizioni di lavoro e incarichi;
  - fondo premialità e fasce.
- Resta inteso che il totale dei due fondi non potrà superare quello determinato con la precedente classificazione, fatti salvi le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato l'anno precedente (ratei) e con le voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previsti dai CC.CC.NN.LL., evidenziando che non trova applicazione l'art. 40 del CCNL Comparto Sanità 2000/2001. Nella determinazione dei fondi 2018 trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL comparto sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018.
- In ogni caso l'ammontare dei fondi dell'anno 2018 di tutte le aree contrattuali, al netto delle quote derivanti dagli accorpamenti di aziende e/o presidi ospedalieri, non può superare l'ammontare dei fondi deliberati per l'anno 2016;
- Ai fini delle eventuali decurtazioni o degli eventuali incrementi dei fondi contrattuali, per tutte le Aree contrattuali, le quote derivanti dagli accorpamenti totali o parziali di aziende e presidi ospedalieri seguono le seguenti regole:
  - a) *l'Azienda di provenienza decurta i fondi della propria quota media pro-capite con riferimento ai dati dell'anno precedente; viceversa l'Azienda di destinazione incrementa i fondi della quota media pro-capite dell'Azienda di provenienza;*
- La determinazione dei fondi per l'anno 2018, per tutte le aree contrattuali, o l'eventuale rideterminazione, è approvata dall'azienda con formale provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto commissariale di cui



## REGIONE CAMPANIA

la presente costituisce parte integrante e sostanziale, e da trasmettere al Commissario ad entro i 10 giorni successivi, all'indirizzo di posta elettronica certificata [dg.500400@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500400@pec.regione.campania.it);

- Il provvedimento aziendale dovrà altresì contenere l'indicazione, all'interno dei fondi contrattuali destinati alle indennità accessorie e straordinario, della quota massima da utilizzare per la voce straordinario;
- La Regione Campania procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche;
- In caso di perdurante inadempimento da parte delle Aziende delle presenti disposizioni, la Regione può nominare un Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda inadempiente.